

ciascuno di questi casi il dominio diretto ha il diritto di poter domandare la risoluzione del contratto enfiteusico e la devoluzione dei fondi, una alle migliori uscite esistenti e ciò senza il bisogno dell'interpellanza di cui all'art. 1561 n. 2. del codice civile, anche nel caso di mancato pagamento di tre anni di canone, per chi così di fatto. Il fondo per terra al dominio feudale o di qualunque specie, peso, ipoteca, regio di sorta; le migliori poi saranno valutate sulla base al criterio del meno tra lo stesso ed il migliorato e pagate all'usufruttuario devoluto, preferendo o dall'impro-
prio di esse migliori, tutte quelle somme legalmente giustificate per qualunque sia ragione, causa o diritto al dominio eminente. IV. In ogni anno di incogni pas-
saggio dei fondi enfiteusici, sia essi, da un proprietario ad un altro, il dominio si presume la ricognizione del proprio diritto in suo favore e ciò a favore dello usufruttuario.
V. Si conviene che del presente atto possa estrarsi e sottrarsi quella singola parte che riguarda l'enfiteusica e contro cui si vorrà necessitare di procedere. VI. Si conviene ancora d'accordo che il presente atto sia dispensato dalla esibizione di titoli al presente anteriori, facendosi questi le cui in tutto e per tutto. VII. La misura in base alla quale si è fatto il ragguaglio delle misure abolite a quella legale è quella di canone di 2.
VIII. Per le procure di quest'atto le parti eleggono

644
Pomilio qui in Fiberna, il Sig. Licarello col nome nella
capa di Anni in Fiberna della Anca di Fiberna, tutti
gli altri nelle case di loro dimora rispettiva in Fibe-
ra quelli che si tennero agenti ed attori espres-
samente in questa segretario comunale
Le spese di quest'atto e della copia esecutiva
da farsi al dominio diretto, si anticipano
dal detto Signore Licarello, col nome, ma restano a
carico dei suddetti ricognoscenti, quali spese, in
rata parte se pagheranno unitamente al ca-
none maturando, al convenio e agli altri
che restano salvi del passato a tutto Agosto 1903.
Le parti, meno di Signori Gambino Alfonso, Ruso Tin-
ceugo di Antonino, Francesco Galasso, Ferruccio Em-
manuele e Pietro Licarello hanno dichiarato
non sapere firmare perché analfabeti - E si
chiesto il Notaro ricorro quest'atto scritto da per-
sona di mia fiducia. Da me letto alle parti in pre-
senza dei testimoni che si sottoscrivono anche nei
fogli intermedi con Signori Gambino, Ruso,
Galasso, Ferruccio, Licarello e con me Notaro -
Gambino Alfonso - Ruso Tinceugo di Antonino
Francesco Galasso - Ferruccio Emanuele -
Licarello Pietro - Il Monarca Benvenuto
e Agostini Filippo.